

Regolamento
concernente le indennità ai dipendenti dello Stato¹⁾
 (del 5 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato del 15 marzo 1995, la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e la Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1 Riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti, il presente regolamento si applica:

- a) ai membri del Consiglio di Stato;
- b) ai magistrati dell'ordine giudiziario;
- c) ai dipendenti dello Stato secondo l'art. 1 LORD;
- d) al personale ausiliario secondo l'art. 20 LORD;
- e) ...²⁾
- f) ...³⁾

Principio e competenze

Art. 2 ¹I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità. Le indennità possono essere negate qualora dal dipendente possa venir ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio per il consumo dei pasti o per il pernottamento. In caso di adempimento di compiti particolari (oneri di rappresentanza, trasferte particolari o in zone discoste, accompagnamento di magistrati) che impongono l'assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo del funzionario dirigente.

²I funzionari dirigenti assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto del presente regolamento e vegliano ad una corretta applicazione dello stesso nelle loro unità amministrative.

³La Sezione delle risorse umane (per gli impiegati) e la Sezione amministrativa del DECS (per i docenti), garantiscono la necessaria consulenza e la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme. Eventuali abusi riscontrati nell'ambito delle usuali revisioni, svolte dal Controllo cantonale delle finanze, saranno segnalati alle istanze interessate.⁴⁾

⁴Le indennità previste dal presente regolamento non sono versate allorché le spese di trasferta o di seduta sono già rimborsate da altri enti oppure quando le stesse sono state sopportate direttamente dallo Stato.

Capitolo II
Indennità di trasferta

Principi

Art. 3⁵⁾ ¹Per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare, in ordine di priorità:

- a) i mezzi pubblici di trasporto (abbonamenti generali al portatore, giornaliere e biglietti ferroviari presso la Sezione delle risorse umane);
- b) i veicoli di servizio (pool presso l'Ufficio auto e macchine dello Stato);
- c) il veicolo privato;
- d) l'aereo.

²Le spese di trasferta dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate.

³Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato fa stato l'indicatore chilometrico allestito dalla Sezione delle risorse umane che tiene conto del percorso più breve.

⁴Per il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

⁵In ogni caso, le spese di trasferta vengono rimborsate unicamente per distanze che superano

complessivamente (andata e ritorno) i 10 km. Per determinate funzioni particolari il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni.

Viaggi di servizio

Art. 4 Per i viaggi di servizio vengono riconosciute le indennità seguenti:

- a) con veicoli di servizio
nessuna indennità
- b) con mezzi pubblici di trasporto nel Cantone:
il prezzo del biglietto intero in II.a classe
fuori Cantone:
abbonamenti generali al portatore da richiedere presso la Sezione del personale; in caso di mancata disponibilità, il costo del biglietto a metà prezzo in I.a classe. Il prezzo dell'abbonamento annuale a metà prezzo viene integralmente rimborsato in occasione della prima trasferta
- c) con il veicolo privato
fr. -.55 al km, incluse le spese di carburante, parcheggio, manutenzione e riparazione, coperture assicurative. Durante i viaggi di servizio autorizzate lo Stato assicura una copertura casco totale con copertura massima di fr. 30'000.-- per veicolo, con una franchigia di fr. 500.-- a carico del dipendente
- d) con l'aereo
il prezzo del biglietto in classe economica, a condizione che l'ordinazione avvenga per il tramite della Sezione del personale.

Pasti e pernottamenti

Art. 5 ¹Per i pasti principali e i pernottamenti viene riconosciuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi:

	nel Cantone:	fuori Cantone:
pasti principali	18.--	25.--
pernottamenti	80.--	130.--

²Quando il pasto può essere consumato in una mensa organizzata dallo Stato viene riconosciuto il costo del pasto fatturato secondo il tariffario della Sezione amministrativa del DIC per i pasti ai dipendenti.

³Non vengono corrisposte indennità per il pasto o per l'indennità se questi possono essere ragionevolmente consumati a domicilio o presso la sede di servizio.

⁴L'indennità per pernottamento comprende la prima colazione. In casi particolari e giustificati (corsi, manifestazioni organizzate), le maggiori spese documentate possono essere riconosciute, se preventivamente autorizzate dal funzionario dirigente.

Capitolo III Indennità speciali

Prestazioni sui cantieri

Art. 6 Ai dipendenti del Dipartimento del territorio, che lavorano nella costruzione e nella manutenzione delle strade, sono riconosciute le seguenti indennità:

- a) per i giorni di lavoro effettivamente prestati dal personale delle sedi esterne della Sezione della direzione lavori fr. 6.-- al giorno;
- b) per i giorni completi di lavoro effettivamente prestati sui cantieri dagli altri dipendenti della Sezione dell'esercizio e della manutenzione fr. 6.-- al giorno;
- c) per le ore effettivamente prestate in galleria durante i lavori di scavo e di rivestimento fr. 3.-- all'ora;
- d) per le ore effettivamente prestate durante i lavori di costruzione in galleria rivestita e durante i lavori di manutenzione nei vani di circolazione e di ventilazione in condizioni disagiate fr. 1.80 all'ora;
- e) per le ore di servizio di picchetto antiincendio delle gallerie, comandato alla sede di lavoro (fuoco 1 e 2) fr. 1.-- all'ora;
- f) per le ore effettivamente prestate in alta montagna, zona III, sopra i 1500 metri s/m o in casi eccezionali in zona di montagna in condizioni disagiate fr. 1.-- all'ora.

Lavoro festivo

Art. 7 ¹Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano servizio durante i giorni festivi ufficiali previsti all'art. 1 del DL concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone del 10 luglio 1934, compreso il sabato, è riconosciuta una indennità di fr. 4.50 per ora effettiva intera.

²I direttori di divisione comunicano annualmente ai servizi centrali del personale, entro dicembre dell'anno in corso e su apposito modulo, le unità amministrative presso le quali può essere prestato lavoro festivo durante l'anno seguente.

³L'indennità per lavoro festivo non è cumulabile con l'indennità per lavoro notturno, sia regolare che irregolare.

Lavoro notturno

Art. 8 ¹Ai dipendenti che per esigenze di servizio e su esplicito ordine del funzionario dirigente prestano regolarmente servizio durante la notte dalle ore 20.00 alle ore 06.00, è riconosciuta una indennità di fr. 5.30 per ora effettiva intera.

²Nel caso di servizio notturno a turni, svolto a ritmo regolare, l'indennità può venir alternativamente convertita in tempo libero, nella misura di una ora di tempo libero supplementare ogni 10 ore di lavoro notturno prestato.

³I Direttori di divisione comunicano annualmente ai servizi centrali del personale, entro dicembre dell'anno in corso e su apposito modulo, le unità amministrative presso le quali può essere prestato lavoro notturno regolare a turni durante l'anno seguente.

⁴La scelta fra compensazione in denaro o in tempo deve essere comunicata al funzionario dirigente e ai servizi centrali del personale con un mese di anticipo, ed è vincolante per un periodo di sei mesi.

Picchetto

a) Principi

Art. 9 ¹Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero. In caso d'intervento durante il picchetto, il tempo d'intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.

²I Direttori di divisione comunicano annualmente ai servizi centrali del personale, entro dicembre dell'anno in corso e su apposito modulo, le unità amministrative presso le quali può essere prestato servizio di picchetto durante l'anno seguente.

b) A domicilio

Art. 10 ¹Il picchetto a domicilio presuppone il collegamento costante con la sede di servizio e la disponibilità d'intervento presso la sede di servizio o in altro luogo comandato entro un termine prestabilito dal rispettivo funzionario dirigente.

²In caso di intervento durante il tempo di picchetto sono riconosciute le spese di trasferta.

³Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute le seguenti indennità:

a) in giorni feriali: fr. 1.50 per ora intera

b) in giorni festivi: fr. 3.-- per ora intera.

⁴Il dipendente può essere chiamato a restare di picchetto al proprio domicilio durante i giorni di congedo ordinario fino ad un massimo di venti giorni all'anno. Questo limite può essere superato solo con il suo esplicito consenso.

c) Presso la sede di servizio o in altro luogo

Art. 11 ¹Il picchetto presso la sede di servizio o in altro luogo ordinato, presuppone la prontezza di intervento immediata durante il tempo di riposo fra due turni di lavoro.

²Il picchetto presso la sede di servizio non può essere effettuato nei giorni di congedo ordinario. L'alloggio per propria scelta presso la sede di servizio o in caserma, così come il pernottamento fuori domicilio durante corsi, missioni o scuole non è considerato tempo di picchetto.

³Per i membri del Corpo di polizia l'indennità è riconosciuta durante i corsi di formazione a programma intenso con tempo libero regolare, per i quali è escluso il recupero delle ore supplementari (corsi di tipo militare).

⁴Ai dipendenti chiamati ad assicurare servizio di picchetto per esplicito ordine scritto da parte del rispettivo funzionario dirigente sono riconosciute le seguenti indennità:

a) in giorni feriali: fr. 3.-- per ora intera

b) in giorni festivi: fr. 6.-- per ora intera.

Capitolo IV

Indennità per i rappresentanti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione

Art. 12-20 ...⁶⁾

Capitolo V⁷⁾

Procedura ed esecuzione

Termini e pagamento

Art. 21⁸⁾ ¹Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir trasmesse ai servizi preposti all'esecuzione, provviste del visto del funzionario dirigente.

²Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura dell'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni per le spese di trasferta e della Sezione delle finanze per le altre indennità.

³Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate.

Capitolo VI⁹⁾ **Norme transitorie e finali**

Norma transitoria

Art. 22 ¹Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.

²Se al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i limiti di età o di durata di mandati di cui agli art. 15 e 19 sono già stati raggiunti, tali mandati terminano alla data della loro scadenza, comunque al massimo il 31 dicembre 1997.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino, ed entra in vigore il 1° marzo 1997.

Pubblicato nel BU **1997**, 113.

Note:

- 1) Titolo modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233.
- 2) Lett. abrogata dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233.
- 3) Lett. abrogata dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233.
- 4) Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 319.
- 5) Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 319.
- 6) Art. abrogato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233; precedenti modifiche: BU 2000, 359; 2001, 5
- 7) Numero del capitolo modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233.
- 8) Art. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233; precedente modifica: BU 2005, 8.
- 9) Numero del capitolo modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 233.